Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 269**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 27 ottobre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige.

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 27 OTTOBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974). Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella settima estrazione del 5 ottobre 1965. — Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(6982)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa « alla memoria » per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 19 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 258

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FERRARO Primo, nato ad Algrange l'8 dicembre 1923, partigiano combattente. — Alla testa di un piccolo nucleo di partigiani attaccava una forte colonna nemica. Gravemente ferito, continuava nell'impari lotta. Colpito a morte, trovava ancora la forza di incitare i compagni d'arme. — Zona di Mussolente, 26 aprile 1945.

(7501)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comprensorio della pineta D'Annunziana, in comune di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha deliberato — ai sensi della legge citata — di confermare il vincolo, già notificato ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, su parte del territorio della pineta D'Annunziana nella città di Pescara e di estenderlo nei limiti dei confini sotto elencati;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per l'ampliamento del vincolo già esistente ha notevole interesse pubblico perchè presenta una grande importanza panoramica e paesistica per il susseguirsi di incantevoli quadri naturali costituiti da impareggiabili arenili, nonchè per i numerosissimi punti di belvedere aperti al pubblico dai quali può godersi lo spettacolo di quelle bellezze e dei meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e sui frastagliati e pittoreschi profili costieri;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara proposta per l'ampliamento del vincolo panoramico del comprensorio della pineta D'Annunziana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona da tutelare nella cosiddetta pineta D'Annunziana forma un quadrilatero con i seguenti limiti: dal mare Adriatico fino all'intersezione con il prolungamento dell'asse di via Vittorio Pepe, indi dall'asse della via medesima sino all'intersezione dell'asse della via D'Avalos, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della stradina che corre a circa ml. 150 ad oriente dello stadio, dall'asse medesimo sino alla intersezione del viale Marconi, indi dall'asse medesimo e dal suo prolungamento rettilineo sino all'intersezione del torrente Vallelunga, indi dal torrente stesso sino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile 1962 - Verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CITTÀ DI PESCARA: *a*) rinnovo ed integrazione vincolo pineta d'Annunziana;

(*Omissis*).

In merito al punto 1) lettera *a*) dell'ordine del giorno la Commissione, udita la seguente proposta del soprintendente ai monumenti e gallerie:

« Città di Pescara - Rinnovo ed integrazione vincolo pineta d'Annunziana; gran parte del comprensorio come presso delimitato risulta già notificato ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778; la precedente operata tutela ha consentito la conservazione dei valori paesistici che determinarono la notifica sopra riportata; la estensione della tutela delle zone di notevole interesse riguarda soprattutto comprensori della zona costiera della città di Pescara aventi una grande importanza panoramica e paesistica sia per i suoi impareggiabili arenili, sia per i numerosissimi punti di belvedere aperti al pubblico dai quali possono godersi meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e sui frastagliati e pittoreschi profili costieri in maniera da creare un susseguirsi di incantevoli quadri naturali; pertanto chiedo alla Commissione che la zona come appresso delimitata venga proposta per la tutela di cui ai numeri 3, 4, dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Zona compresa fra il mare Adriatico indi dalla sponda destra del porto canale del fiume Pescara: sino alla intersezione con il prolungamento dell'asse del viale A. Baimonti, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con il prolungamento dell'asse della via Vittorio Pepe, indi l'asse della via Pepe medesima sino all'intersezione dell'asse della via D'Avalos, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della stradina che corre ad oriente dello stadio, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse del viale G. Marconi,

indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse del viale della Pineta, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via Plauto, indi l'asse medesimo sino all'intersezione dell'asse della via Tirino, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via Colli Pineta; indi l'asse medesimo sino all'intersezione della sponda sinistra del torrente Vallelunga, indi la sponda medesima sino all'intersezione con l'asse del viale E. Scarfoglio, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via C. De Titta, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con l'asse del viale Primo Vere sino al limite est del piazzale Canto Novo, indi il limite stesso ed il suo prolungamento sino al mare »;
stabilisce che la zona da tutelare nella cosiddetta pineta d'Annunziana formi un quadrilatero con i seguenti limiti:

dal mare Adriatico sino all'intersezione con il prolungamento dell'asse di via Vittorio Pepe, indi dall'asse della via medesima sino all'intersezione dell'asse della via D'Avalos, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della stradina che corre a circa ml. 150 ad oriente dello stadio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione del viale Marconi, indi dall'asse medesimo e dal suo prolungamento rettilineo sino all'intersezione del torrente Vallelunga, indi dal torrente stesso sino al mare.

Tale proposta messa ai voti viene accolta all'unanimità dalla Commissione con la riserva del rappresentante del sindaco di Pescara.

(*Omissis*).

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(7759)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1965.

Determinazione dei coefficienti di rivalutazione dei prezzi di beni, distrutti o danneggiati dalla guerra, connessi ad attività agricole.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

Visto l'art. 27, secondo comma, della predetta legge, il quale prevede che, ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, sia determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che tale rapporto è determinabile singolarmente per i bovini, per gli ovini e i suini, mentre è unico per tutti gli altri beni agricoli di cui all'art. 38 della predetta legge;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 20 giugno 1955, con il quale sono stati determinati i coefficienti di rivalutazione dei prezzi di beni agricoli per il periodo dal 1940 al 1954;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1956, con il quale sono stati determinati i predetti coefficienti per gli anni 1955 e 1956;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 6 aprile 1957, con il quale i coefficienti di rivalutazione dei prezzi dei beni agricoli sono stati determinati con efficacia dal 1° gennaio 1957 e fintanto che con successivo decreto non venissero stabiliti nuovi rapporti;

Decreta:

Ai fini della determinazione della base di commisurazione del contributo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni distrutti o danneggiati dalla guerra, relativi ad attività agricole, il rapporto fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra resta determinato secondo il seguente prospetto a partire dal 1° gennaio 1965 e fintanto che con successivo decreto non venga stabilito un nuovo rapporto:

periodo maggio 1940: bovini 1,00; ovini 1,00; suini grassi 1,00; altri beni agricoli 1,00;

periodo dal 1° gennaio 1965: bovini 94,85; ovini 101,08; suini grassi 45,47; altri beni agricoli 78,97.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1965

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 14, foglio n. 184

(7694)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta a nord-ovest della città di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta a nord-ovest della citta di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare,

l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, rappresentato dalla rigogliosa pineta di notevolissimo sviluppo e di grande pregio;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara, costituita dalla Pineta a nord-ovest della città, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa:

fra il mare Adriatico, indi dalla sponda destra del torrente Mazzocco sino all'intersezione della linea limite della zona di occupazione della ferrovia Pescara-Ancona, indi la linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Solferino, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con l'asse della via Regina Margherita, indi la retta contenente detto punto e perpendicolare al viale della Riviera sino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 *aprile* 1962 - *Verbale n.* 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente « ordine del giorno »:

1) CITTÀ DI PESCARA:
(*Omissis*).
b) Tutela pineta a nord-ovest della città;
(*Omissis*).

In merito al punto 1) lettera *b*) dell'ordine del giorno, la Commissione udita la seguente proposta del Soprintendente ai monumenti e gallerie:

« Città di Pescara - Tutela della pineta a nord-ovest della città. La pineta a nord-ovest della città di Pescara costituisco un quadro naturale di suggestiva bellezza rappresentato dalla rigogliosa Pineta di pini di notevolissimo sviluppo e di non comune bellezza. Pertanto chiedo alla Commissione che la zona come appresso delimitata venga proposta per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zona compresa fra il mare Adriatico, indi dalla sponda del torrente Mazzocco sino all'intersezione della linea limite della zona di occupazione della ferrovia Pescara-Ancona, indi la linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Solferino, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con l'asse della via Regina Margherita, indi dalla retta contenente detto punto e perpendicolare al viale della Riviera sino al mare ».

Dopo ampia discussione alla quale intervengono tutti i membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto Soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare la seguente zona:

zona compresa fra il Mare Adriatico, indi dalla sponda destra del torrente Mazzocco sino all'intersezione della linea limite della zona di occupazione della ferrovia Pescara-Ancona, indi la linea limite medesima sino all'intersezione con l'asse della via Solferino, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con la via Regina Margherita, indi dalla retta contenente detto punto e perpendicolare al viale della Riviera sino al mare.

La proposta risulta accolta all'unanimità dalla Commissione, con la riserva del rappresentante del sindaco di Pescara.

(*Omissis*).

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discusione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(7760)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1965.
Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1964 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini della applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

Piemonte:

Novara: 10,5; Torino: 11; Vercelli: 11,5; Alessandria - Asti - Cuneo: 12.

Valle d'Aosta:

Aosta: 12.

Lombardia:

Como - Cremona: 9,5; Mantova - Varese: 10; Bergamo - Milano: 11; Brescia - Sondrio: 11,5; Pavia: 12.

Trentino-Alto Adige:

Bolzano - Trento: 11.

Veneto:

Vicenza: 9; Belluno: 9,5; Padova - Rovigo: 10; Treviso - Venezia: 10,5; Verona: 11.

Friuli-Venezia Giulia:

Udine: 10,5; Gorizia: 11; Trieste: 11,5.

Liguria:

Genova: 10,5; Imperia - La Spezia - Savona: 11,5.

Emilia:

Ferrara - Modena - Ravenna - Reggio Emilia: 10; Forlì - Parma: 10,5; Bologna: 11; Piacenza: 11,5.

Toscana:

Arezzo - Lucca - Massa Carrara - Pistoia - Siena: 10,5; Pisa: 11; Grosseto - Firenze: 11,5; Livorno: 12.

Umbria:

Perugia - Terni: 10.

Marche:

Ancona - Pesaro: 10; Ascoli Piceno - Macerata: 11.

Lazio:

Rieti: 11; Frosinone - Latina - Viterbo: 11,5; Roma: 12.

Abruzzo e Molise:

Campobasso: 9,5; Teramo: 10; Chieti - L'Aquila 10,5; Pescara: 11.

Campania:

Avellino - Caserta: 10; Salerno: 10,5; Benevento - Napoli: 11.

Puglie:

Foggia: 11,5; Bari: 12,5; Brindisi - Lecce: 13,5; Taranto: 15.

Lucania:

Potenza: 11; Matera: 12.

Calabria:

Catanzaro: 12,5; Cosenza: 13; Reggio Calabria: 13,5.

Sicilia:

Enna: 10,5; Catania: 12; Agrigento - Caltanissetta - Messina: 13; Palermo - Trapani: 13,5; Ragusa - Siracusa: 14.

Sardegna:

Sassari: 13; Cagliari - Nuoro: 13,5.

Roma, addì 15 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(8131)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1965.

Revoca delle autorizzazioni concesse alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma per l'esercizio di un Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1927 e 23 dicembre 1946 con i quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma fu autorizzata ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 360 dell'11 settembre 1964, con cui la Camera ha deciso di rinunciare alle predette autorizzazioni e ne ha chiesto la revoca;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocate le autorizzazioni concesse alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma con i decreti ministeriali 30 dicembre 1927 e 23 dicembre 1946, di cui alle premesse, concernenti l'istituzione e l'esercizio di un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1965

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
SCARLATO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1965.

Nomina del commissario liquidatore della « Compagnia fondiaria regionale » in liquidazione speciale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 dello stesso giorno, col quale fu posta in liquidazione speciale la « Compagnia fondiaria regionale », anonima in liquidazione, con sede in Milano, e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori, secondo le norme del regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391, e del regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito poi nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 dello stesso mese, col quale venne disposta la sostituzione del Collegio dei commissari liquidatori con un commissario liquidatore nella persona del prof. Ettore Moiraghi;

Visto il decreto luogotenenziale 12 febbraio 1948, n. 51, contenente il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuta la necessità, in seguito all'intervenuto decesso del prof. Moiraghi, di provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Luigi Di Scalzi è nominato commissario liquidatore della « Compagnia fondiaria regionale », con sede in Milano — in liquidazione speciale — in sostituzione del prof. Ettore Moiraghi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1965

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(7718)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(8143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di cinquantadue società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1965, le seguenti società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Agricola edificatrice di Ghedi », con sede in Ghedi (Brescia), costituita per rogito Poli in data 11 maggio 1962, repertorio n. 54643;

2) Società cooperativa edilizia « Agricola edificatrice di Gottolengo », con sede in Gottolengo (Brescia), costituita per rogito Poli in data 4 maggio 1962, repertorio n. 54467;

3) Società cooperativa edilizia « Agricola edificatrice di Borgo San Giacomo », con sede in Borgo San Giacomo (Brescia), costituita per rogito Poli in data 6 maggio 1962, repertorio n. 54504;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori di Roncadelle », con sede in Roncadelle (Brescia), costituita per rogito Poli in data 23 ottobre 1963, repertorio n. 73589;

5) Società cooperativa edilizia « Cooperativa salariati agricoli », con sede in Fiesse (Brescia), costituita per rogito Poli in data 18 aprile 1962, repertorio n. 54012;

6) Società cooperativa edilizia « Marispec », con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Ruggiero in data 14 gennaio 1959, repertorio n. 18271;

7) Società cooperativa edilizia « Pro Domo », con sede in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Dello Preite in data 9 agosto 1957, repertorio n. 11492;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori Edili Affini C.L.E.A. », con sede in Borgo Capanne (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 1° agosto 1948, repertorio n. 13815;

9) Società cooperativa edilizia « Carbrum », con sede in Carovigno (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 3 aprile 1958, repertorio n. 8352;

10) Società cooperativa edile « S.C.E. », con sede in Francavilla Angitola (Catanzaro), costituita per rogito Ciliberti in data 26 gennaio 1950, repertorio n. 5416;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruire », con sede in Filadelfia (Catanzaro), costituita per rogito De Francesco in data 27 marzo 1955, repertorio n. 781;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro (C.O.M.E.S.) Operai Muratori Edili Stradali, con sede in Colli del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Alleva in data 16 febbraio 1946, repertorio n. 7816;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Serrese », con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Franzè in data 10 luglio 1955, repertorio n. 5750;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas », con sede in Francavilla Angitola (Catanzaro), costituita per rogito Panzarella in data 3 maggio 1958, repertorio numero 8876;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lisio », con sede in Lisio (Cuneo), costituita per rogito Giacone in data 27 ottobre 1955, repertorio n. 2311/943;

16) Società cooperativa Consorzio fra le Cooperative di Lavoro C.L.E.S.I.C., con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 11 marzo 1953, repertorio n. 3954;

17) Società cooperativa edificatrice « S. Liberata », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 1° settembre 1962, repertorio n. 6394;

18) Società cooperativa edilizia « Valentino - Casa Braccianti Sette Polesini, con sede in Sette Polesini (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 15 marzo 1962, repertorio n. 43874;

19) Società cooperativa edilizia « Zavelea », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 21 dicembre 1957, repertorio n. 4465;

20) Società cooperativa edilizia « La Speranza di Fossanova San Biagio », con sede in Fossanova San Biagio (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 27 marzo 1962, repertorio n. 43973;

21) Società cooperativa edilizia « Casa del Bracciante di Sabbioni », con sede in Sabbioni di Pescara (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 5 aprile 1962, repertorio numero 44086;

22) Società cooperativa edilizia « Casa del Bracciante di San Luca », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 13 aprile 1962, repertorio n. 44145;

23) Società cooperativa « Casa del Bracciante di Masi Torello », con sede in Masi Torello (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 30 aprile 1962, repertorio n. 44283;

24) Società cooperativa edilizia « Casa del Lavoratore di Sabbioncello San Pietro », con sede in Sabbioncello San Pietro di Copparo (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 1° giugno 1962, repertorio n. 44584;

25) Società cooperativa edilizia « Casa agricola dei Braccianti », con sede in Chiesuol del Fosso (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 20 giugno 1962, repertorio n. 44763;

26) Società cooperativa edilizia « Aquila », con sede in Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 4 ottobre 1958, repertorio n. 91592;

27) Società cooperativa edilizia « Casa degli operai di Francolino », con sede in Francolino (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 6 giugno 1962, repertorio n. 44629;

28) Società cooperativa edilizia « Casa Lavoratori Agricoli (C.C.L.A.) », con sede in Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 16 marzo 1962, repertorio n. 43876;

29) Società cooperativa edilizia « Casa del bracciante di Voghera », con sede in Voghera (Frerrara), costituita per rogito Sotgiu in data 26 marzo 1962, repertorio n. 43964;

30) Società cooperativa edilizia « XX Settembre », con sede in Portomaggiore (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 25 marzo 1962, repertorio n. 43959;

31) Società cooperativa Agricola-Trans-Cooper, con sede in Tresigallo (Ferrara), costituita per rogito Giacomelli in data 29 aprile 1962, repertorio n. 15440;

32) Società cooperativa agricola « Amatori della Terra », con sede in Marinasco di La Spezia, costituita per rogito Federici in data 4 marzo 1946, repertorio n. 11823;

33) Società cooperativa edilizia « Deo Iuvante », con sede in La Spezia, costituita per rogito Carpena in data 7 maggio 1965, repertorio n. 27498;

34) Società cooperativa edilizia « Casa Serena », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 9 luglio 1953, repertorio n. 44525;

35) Società cooperativa edilizia « Pro Famiglia », con sede in La Spezia, costituita per rogito Carpena in data 1° giugno 1955, repertorio n. 23953;

36) Società cooperativa edilizia « La Villoresi », con sede in Parabiago (Milano), costituita per rogito Grillo in data 28 giugno 1962, repertorio n. 12792;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Roma », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito Ricca in data 21 settembre 1959, repertorio n. 4265;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio artigiani del legno di Piove di Sacco », con sede in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Pavanello in data 14 ottobre 1960, repertorio n. 30991;

39) Società cooperativa edilizia « Fortitudo », con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 26 aprile 1954, repertorio n. 29414;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « Abetonese muratori affini e boscaioli », con sede in Cecchetto di Abetone (Pistoia), costituita per rogito Caponnetto in data 26 aprile 1953, repertorio n. 1081;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Valdinievole », con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 16 marzo 1952;

42) Società cooperativa edilizia « La Chiocciola », con sede in Montecatini Terme (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 1° giugno 1956, repertorio n. 16737;

43) Società cooperativa « Unione rivenditori banane ortofrutta e alimentari », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 5 luglio 1963, repertorio n. 28619;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro « Autonoma facchini ausiliari del traffico », con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 6 agosto 1957, repertorio n. 2347;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Artigiana », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 aprile 1962, repertorio n. 25528;

46) Società cooperativa agricola Lega contadini di Pisoniano, con sede in Pisoniano (Roma), costituita per rogito Castellini in data 2 settembre 1945, repertorio n. 60413;

47) Società cooperativa di consumo « Santa Rita », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 15 aprile 1958, repertorio n. 32280;

48) Società cooperativa edilizia « La Giovina », con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 6 aprile 1955, repertorio n. 10279;

49) Società cooperativa edilizia « INA Alfa 1960 », con sede in Teramo, costituita per rogito Gaddi in data 26 gennaio 1960, repertorio n. 915;

50) Società cooperativa agricola « O.C.R.A. - Operaia Combattenti Reduci Aclisti », con sede in Crognaleto (Teramo), costituita per rogito Foschi in data 25 ottobre 1948;

51) Società cooperativa edilizia « Ediloperaia », con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito Michieli in data 23 marzo 1956;

52) Società cooperativa di consumo « Circolo invalidi di guerra », con sede in Piovene Rocchette (Vicenza), costituita per rogito Bonato in data 23 novembre 1959, repertorio numero 4835.

(7552)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 30 agosto 1965, n. 6396/4300, registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 1965, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 101, previa revocazione del precedente decreto ministeriale 14 gennaio 1958, n. 3669/1573, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 1958, n. 76, è stata definitivamente determinata in L. 25.921.300 (lire venticinquemilioninovecentoventunomilatrecento), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma, della superficie di ettari 64.57.70 nei confronti della ditta FEDERICI Elia fu Fortunato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4057, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 12.575.000, già liquidato col precitato decreto ministeriale n. 3669/1573 — nella misura di L. 13.346.300.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi a conguaglio, relativi al predetto indennizzo, nella misura di L. 7.812.040.

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 21.155.000 (lire ventunomilionicentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 22 giugno 1965.

(7357)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° febbraio 1965 al 7 febbraio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.005	5.986
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	48.502
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.801	12.204	6.717	8.801	5.040 (*c*)	15.863
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (*c*)	20.877
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (*c*)	24.127
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (*c*)	28.027
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (*c*)	29.977
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (*c*)	31.927
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (*c*)	40.377
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (*c*)	58.577
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (*c*)	17.127
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (*c*)	20.377
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (*c*)	24.277
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (*c*)	26.227
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (*c*)	28.177
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (*c*)	36.627
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (*c*)	54.827

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	4.842	6.926	3.165 (*c*)	12.113
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.569
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	43.502
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	17.127 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	20.377 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	24.277 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	26.227 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	28.177 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	36 627 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	54.827 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	4.842 (*f*)	6.926 (*f*)	3.165 (*c*) (*f*)	12.113 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	34.195 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valor uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	[illegible]
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa .	13.105	18.559	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	20.425	28.111
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	17.918
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limb urg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	12.687	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(g) Compreso il burro fuso.

(h) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(6725)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Gorgoglione (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.541.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7864)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Vieste (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.046.548, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7865)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.939.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7866)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Calanna (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.232.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7867)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.247.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7868)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Toano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.616.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7869)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Scandriglia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.787.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7870)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Roccasinibalda (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.372.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7871)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.278.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7872)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Conversano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.908.472, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7873)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Pergola (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.099.862, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7874)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Ferentino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.643.198, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7875)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Collepardo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.744.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7876)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Torre Cajetani (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.232.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7877)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Vicalvi (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.392.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7878)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Cartoceto (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.974.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7879)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Crespino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.452.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7880)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.269.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7881)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Rotzo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.911.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7882)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Borgo Val di Taro (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.107.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7883)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Piglio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7884)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Seravezza (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.570.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7885)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1965, il comune di Fontechiari (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.950.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7886)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Corna Imagna (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.998.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7887)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Alvito (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.101.048, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7888)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Ferrazzano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7889)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Castelverrino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.502.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7890)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Santomenna (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.493.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 26 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,86	624,81	624,855	624,82	624,84	624,85	624,84	624,84	624,87
$ Can.	581,57	581,30	581,50	581,20	580,50	581,60	581,20	581,60	581,60	581,60
Fr. Sv.	144,56	144,62	144,68	144,665	144,50	144,55	144,675	144,55	144,55	144,65
Kr. D.	90,67	90,65	90,67	90,655	90,55	90,76	90,655	90,65	90,66	90,65
Kr. N.	87,47	87,48	87,49	87,475	87,50	87,48	87,48	87,45	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,78	120,70	120,75	120,77	120,80	120,78	120,77	120,78	120,78	120,77
Fol.	173,45	173,49	173,50	173,50	173,50	173,47	173,485	173,47	173,47	173,49
Fr. B.	12,57	12,579	12,5760	12,577	12,5775	12,58	12,577	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,42	127,42	127,45	127,42	127,40	127,42	127,425	127,42	127,42	127,42
Lst.	1751,26	1751,30	1751,40	1751,40	1751,125	1751,32	1751,50	1751,32	1751,32	1751,35
Dm. occ.	156,24	156,23	156,26	156,27	156,15	156,21	156,27	156,21	156,21	156,22
Scell. Austr.	24,18	24,185	24,195	24,195	24,15	24,18	24,194	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,87	21,84	21,80	21,87	21,75	21,87	21,87	21,34	21,87	21,87

Media dei titoli del 26 ottobre 1965

Rendita 5 % 1935	102,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101,015
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1965

1 Dollaro USA	624,852
1 Dollaro canadese	581,20
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	90,655
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	173,492
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	127,422
1 Lira sterlina	1751,45
1 Marco germanico	156,27
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,87

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente « Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Gatti » di Asti ad accettare una donazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1965, n. 144, pagina 2650, prima colonna, ove è detto: « ... due borse di studio di L. 50.000 ciascuna ... », leggasi: « ... due borse di studio di L. 25.000 ciascuna ... ».

(7791)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 23 ottobre 1965, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo), società cooperativa a responsabilità limitata, e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Donaldo Marchetto è nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Sergio Rossi, ing. Giuseppe Boffa e avv Ettore Paganelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo), società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Governatore: CARLI

(8144)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a otto borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), dela legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) sei borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) due borse di studio dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea entro il periodo che va dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1964, in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria;
f) scienze geologiche.

Per i concorrenti alle borse di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui i concorrenti intendono recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II concorsi), entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente, in essa deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi e delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;

8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potranno non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento delle borse di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministro si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

Salvo contrarie disposizioni di legge la borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive L. 10.000.000, grava sul cap. 5101, art. 3, dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1965
Registro n. 13, *foglio n.* 116

(7490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1965, registro n. 1, foglio n. 318, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Tempesta dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti

Componenti:

Mariani prof. Eugenio, ordinario di chimica industriale nell'Università di Roma;

Maldura prof. Carlo, incaricato di oceanografia e libero docente di idrobiologia e piscicoltura nella Università di Roma;

Cannici Giacometti dott. Gabriella, ispettore generale;

Bonelli dott. Filippo, direttore di divisione.

Segretario:

Bucarelli dott. Aldo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1965
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 350

(8062)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 8 giugno 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 8 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1964, registro n. 25 Interno, foglio n. 31, col quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di aiutante aggiunto in prova (carriera esecutiva) dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

1) Taranto dott. Giovanni, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale Servizi antincendi.

Componenti:

2) Mercadante dott. Vito, vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale Servizi antincendi;

3) Semproni dott. Agostino, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale Servizi antincendi;

4) Tiezzi ing. Italiano, ispettore capo R.T.A.;

5) Tudisco ing. Angelo, ispettore superiore R.T.A.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaudenzo Puoti, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1965
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 26

(7891)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 442/15.14/MP. del 27 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania;

Vista la proposta dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari;

Sentito il sindaco del comune di Tempio Pausania;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania è costituita come segue:

Presidente:

Cossu Rocca dott. Giovanni, vice prefetto.

Membri:

Putzu dott. Luigi, medico provinciale capo;

Serafini prof. Umberto, direttore Istituto patologia medica dell'Università;

Angelillo prof. Bruno, direttore Istituto d'igiene della Università;

Sassu dott. Sergio, direttore di sezione Ministero interno;

Ruggiu dott. Michele, ufficiale sanitario titolare;

Segretario:

Tolu dott. Michele, consigliere Ministero interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede a Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 15 ottobre 1965

Il medico provinciale: FADDA

(7858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 470 in data 1° marzo 1962 con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1945 in data 16 giugno 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio) e Sala Monferrato hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Taverna Pierluigi: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (Consorzio);

2) Lavazza Luciano: Sala Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dello Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 15 ottobre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(7804)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario ispettore dell'annona del comune di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1322/28 del 27 luglio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario ispettore all'annona presso il comune di Verona;

Visto il proprio decreto n. 1322/28/64 del 2 luglio 1965, con il quale sono stati ammessi a partecipare al suddetto concorso i candidati veterinari in possesso della documentazione di rito richiesta dal bando di concorso;

Visto il proprio decreto n. 1322/28/64.1, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali delle tre sedute tenute dalla Commissione giudicatrice;

Considerata la regolarità e la legittimità delle operazioni della suddetta Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 62, 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1964, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati veterinari risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario ispettore all'annona presso il comune di Verona:

1) Colesanti dott. Aldo;
2) Rossini dott. Enrico;
3) Manfredini dott. Pier Giorgio;
4) Damiani dott. Giovanni;
5) Peruzzi dott. Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 16 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1322/28 del 27 luglio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario ispettore all'annona presso il comune di Verona;

Visto il proprio decreto n. 1322/28/64 del 16 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati veterinari risultati idonei nel suddetto concorso;

Considerato che il candidato veterinario dott. Aldo Colesanti è risultato primo nella graduatoria predetta e quindi vincitore del posto messo a concorso con proprio decreto n. 1322/28 del 27 luglio 1964;

Visti gli articoli 62, 55, 24 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Aldo Colesanti, primo classificato nella graduatoria generale di merito nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario ispettore all'annona presso il comune di Verona, è dichiarato vincitore del posto messo a concorso con proprio decreto n. 1322/28 del 27 luglio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Verona e del comune di Verona.

Il sindaco di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 18 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(7951)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1965, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 24 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti (Allegati n. 1, n. 2 e n. 3) del Presidente della Giunta regionale n. 41 dell'11 maggio 1957, n. 62 del 25 giugno 1957 e n. 156 del 18 dicembre 1957, con i quali sono stati effettuati i prelevamenti di L. 2.000.000, L. 1.500.000 e L. 1.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 e ne sono state disposte le assegnazioni nei capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1957

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in	L.	6.494.593.720
delle quali furono riscosse	»	6.256.349.599
e rimasero da riscuotere	L.	238.244.121

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in	L.	6.999.802.805
delle quali furono pagate	»	4.269.730.649
e rimasero da pagare	L.	2.730.072.156

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1957 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrate	L.	6.471.453.740
Spese	»	6.501.594.101
Disavanzo effettivo	L.	30.140.361

Entrate e spese per movimento di capitali

Entrate	L.	23.139.980
Spese	»	498.208.704
Disavanzo per movimento di capitali	L.	475.068.724

Riepilogo generale

Entrate	L.	6.494.593.720
Spese	»	6.999.802.805
Disavanzo finale . . .	L.	505.209.085

Entrate e spese residue dell'esercizio 1956 ed esercizi precedenti

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1956 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	889.155.368
delle quali furono riscosse	»	761.080.875
e rimasero da riscuotere	L.	128.074.493

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1956 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	5.752.677.163
delle quali furono pagate	»	2.537.672.940
e rimasero da pagare	L.	3.215.004.223

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1957

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957 (art. 2)	L.	238.244.121
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	128.074.493
Residui attivi al 31 dicembre 1957 . . .	L.	366.318.614

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957 (art. 3)	L.	2.730.072.156
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	»	3.215.004.223
Residui passivi al 31 dicembre 1957 . . .	L.	5.945.076.379

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 238.237.875 il disavanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1957, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1957 . .			L.	6.494.593.720
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1956 e precedenti, cioè: accertati				
al 1° gennaio 1957 . . .	L.	5.917.047.612		
al 31 dicembre 1957 . . .	»	5.752.677.163		
			»	164.370.449
Avanzo finanziario al 1° gennaio 1957 . .			»	102.600.761
			L.	6.761.564.930

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1957 . .			L.	6.999.802.805
Peggioramento nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1956 e precedenti, cioè accertati				
al 1° gennaio 1957 . . .	L.	277.722.648		
al 31 dicembre 1957 . . .	»	277.722.648		
				—
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1957 .			L.	238.237.875
			L.	6.761.564.930

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Cassa regionale antincendi

Art. 10.

Le entrate del bilancio della Cassa regionale antincendi, accertato nell'esercizio finanziario 1957 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione,

in	L.	185.203.838
delle quali furono riscosse	»	166.975.479
e rimasero da riscuotere	L.	18.228.359

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Cassa predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1957, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite,

in . . .	L.	181.970.233
delle quali furono pagate	»	75.447.544
e rimasero da pagare	L.	106.522.689

Art. 12.

Le entrate del bilancio della Cassa medesima rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1956, restano determinate,

in	L.	18.370.560
delle quali furono riscosse	»	18.356.106
e rimasero da riscuotere	L.	14.454

Art. 13.

Le spese del bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1956, restano determinate,

in . .	L.	53.007.541
delle quali furono pagate	»	53.007.541
e rimasero da pagare	L.	—

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957 (art. 10)	L.	18.228.359
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12) . .	»	14.454
Residui attivi al 31 dicembre 1957 . . .	L.	18.242.813

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1957 (art. 11)	L.	106.522.689
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . .	»	—
Residui passivi al 31 dicembre 1957	L.	106.522.689

Art. 16.

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi alla fine dell'esercizio finanziario 1957 risulta come appresso:

Attività:

Entrata dell'esercizio 1957			L.	185.203.838
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1956 e precedenti, e coè: Accertati				
al 1° gennaio 1957 . .	L.	55.007.541		
al 31 dicembre 1957 . .	»	53.007.541		
			»	2.000.000
Avanzo finanziario al 1° gennaio 1957 . .			»	5.583.682
			L.	192.787.520

Passività:

Spese dell'esercizio 1957			L.	181.970.233
Peggioramento nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1956 e precedenti, e cioè: Accertati				
al 1° gennaio 1957 . . .	L.	18.663.115		
al 31 dicembre 1957 . . .	»	18.370.560		
			»	292.555
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1957			L.	10.524.732
			L.	192.787.520

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 agosto 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1965, n. 4.

Norme per l'assistenza ai pensionati e ai loro familiari iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(Pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 24 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, assistiti dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed ai rispettivi familiari viventi a carico, le prestazioni sanitarie previste dal primo comma dell'art. 3 della citata legge, modificato dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, sono concesse senza limiti di durata.

Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e della determinazione dei familiari aventi diritto all'assistenza, si applicano le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Ai titolari di pensione di cui al primo comma del presente articolo sono estesi i sussidi straordinari in via facoltativa, nonchè l'assegno funerario, contemplati dall'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25. La misura dell'assegno funerario sarà stabilita con successivo provvedimento regolamentare.

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, nella misura e con le modalità previste per i lavoratori in attività di servizio, è esteso anche ai pensionati ed ai loro familiari.

Art. 2.

L'aliquota contributiva addizionale per l'assistenza di malattia ai pensionati ed ai rispettivi familiari viventi a carico sarà determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma secondo, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni, in misura non superiore a quella fissata per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 3.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono ad effettuare le operazioni di conguaglio relative alla spesa sostenuta nell'anno da ciascuna Cassa per l'assistenza ai pensionati e rispettivi familiari a carico, che dopo il pensionamento abbiano trasferito la loro residenza da una all'altra Provincia.

Qualora entro il 31 marzo di ogni anno, le Casse non abbiano provveduto ad effettuare le operazioni di conguaglio di cui al precedente comma, si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale.

A tal fine ciascuna Cassa è tenuta a comunicare all'Assessorato competente i dati relativi al numero dei pensionati assistiti per conto dell'altra Cassa ed alla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 agosto 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1965, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1960, n. 26.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 24 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1960, n. 26, sono sostituiti dal seguente:

« L'erogazione della somma di L. 24.982.305 è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'I.C.L.E., la quale, in sede di regolazione dei rapporti derivanti dalla transazione di cui al comma precedente, dovrà prevedere il ridimensionamento dei crediti vantati dall'I.C.L.E. nei confronti dei coloni ad un importo complessivo non superiore a $ USA 15.712 riferito, in linea capitale, alla data del 31 marzo 1960; la convenzione dovrà prevedere inoltre la liberazione dell'Amministrazione regionale dalle obbligazioni fidejussorie assunte in esecuzione della legge regionale 30 maggio 1951, n. 5 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1965, n. 6.

Autorizzazione alla Giunta regionale a partecipare alla costituzione di una Società per azioni, avente lo scopo di valorizzare la produzione legnosa.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 35 *del* 24 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Trentino-Alto Adige partecipa alla costituzione di una società per azioni, avente lo scopo di valorizzare la produzione legnosa, apprestando, in provincia di Trento, la sede e fornendo gli impianti di laboratorio necessari al « Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno », per lo svolgimento della sua attività di gestione.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale nella detta società fino al limite della metà del capitale sociale.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

Il Presidente della Giunta regionale è anche autorizzato ad approvare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, lo statuto della società, per quanto attiene alla partecipazione della Regione.

E' inoltre autorizzato a consentire, nell'interesse e a nome della Regione, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'autorità giudiziaria in sede di iscrizione della società nel registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

Art. 3.

L'atto costitutivo della società deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi della società stessa.

I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.

Uno dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione e uno nel Collegio sindacale sono designati dai gruppi di minoranza.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di L. 170.000.000 ripartita come segue:

sull'esercizio 1965	L. 51.000.000
sull'esercizio 1966	» 51.000.000
sull'esercizio 1967	» 68.000.000

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere al « Centro di sperimentazione applicata e di assistenza tecnica del legno », per la spese di gestione del Centro, un sussidio annuo di L. 7.500.000 per il triennio 1966-1968.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 51.000.000 a carico dell'esercizio 1965 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 23 agosto 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(7074)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 agosto 1965, n. 129.

Approvazione delle norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

(*Pubblicato nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 31 *agosto* 1965)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visti gli articoli 4, 13 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30;

Sentiti i Consigli direttivi delle sezioni provinciali di Trento e Bolzano della Federazione italiana della caccia;

Considerato che non risultano costituite altre Associazioni di cacciatori, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale suddetta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1397 del 12 agosto 1965;

Decreta:

Sono approvate le norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 agosto 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1965. *Registro n.* 8, *foglio n.* 303 - Noya.

Norme per la gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale

Art. 1.

La gestione delle riserve di caccia di cui all'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 è affidata per il territorio delle rispettive Provincie, alle sezioni provinciali di Trento e Bolzano della Federazione italiana della caccia.

Esse provvedono alla tutela e all'incremento del patrimonio faunistico, con particolare riguardo alle varie specie di selvaggina nobile stanziale protetta della zona delle Alpi; provvedono altresì alla disciplina dell'esercizio venatorio e alla sorveglianza delle riserve avvalendosi del proprio corpo di guardiacaccia.

Per i regolamenti speciali delle riserve le sezioni provinciali devono presentivamente sentire il parere e le proposte delle sezioni comunali interessate.

Le sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia sono responsabili verso l'Amministrazione regionale della gestione delle riserve.

Art. 2.

Le associazioni di cacciatori che dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 — e che cioè rappresentino almeno il 5 per cento dei cacciatori della Provincia, — possono partecipare, a mezzo del loro legale rappresentante, alle assemblee e ai Consigli direttivi delle sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia che hanno in gestione le riserve, quando si tratta di deliberazioni concernenti la gestione delle riserve stesse.

A tale scopo il presidente della sezione provinciale è tenuto ad invitare, per iscritto e con preavviso di almeno dieci giorni, il legale rappresentante delle associazioni sopra dette dando notizia dell'ordine del giorno da trattare. Dell'invito sarà data comunicazione all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia della caccia, al quale spetta la facoltà di intervenire anche a mezzo di un suo delegato.

In seno all'assemblea o al Consiglio provinciale il legale rappresentante delle associazioni suddette può fare proposte e dare pareri, prendere visione dei bilanci preventivi e consuntivi, della statistica dei ripopolamenti eseguiti nelle riserve e della selvaggina nobile stanziale ivi uccisa e prendere visione altresì ed avere conoscenza di qualsiasi altro elemento attinente alla gestione delle riserve stesse.

La dimostrazione dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo sarà data mediante esibizione:

1) dell'atto della legale costituzione dell'Associazione;

2) dello statuto relativo;

3) dell'elenco nominativo dei cacciatori associati, con indicazione per ognuno del luogo di residenza e degli estremi della licenza di caccia in atto rilasciata dalla competente autorità.

Art. 3.

Le sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono fare pervenire all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della caccia:

1) il bilancio consuntivo e preventivo;

2) l'indicazione delle spese di foraggiamento e la statistica dei ripopolamenti eseguiti nelle riserve di caccia nel precedente anno finanziario, con indicazione del numero, specie e sesso della selvaggina immessa;

3) la statistica della selvaggina nobile stanziale, distinta per specie, uccisa nelle riserve stesse nella precedente stagione venatoria, nonchè tutte le notizie e informazioni di carattere tecnico-venatorio richieste e riferentisi alla gestione delle riserve ed alla consistenza faunistica delle stesse.

Art. 4.

Le sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia, nell'ambito del proprio territorio, possono emanare prescrizioni per l'esercizio della caccia nelle riserve.

Le prescrizioni sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale. A tal fine le sezioni provinciali inviano con lettera raccomandata all'Ispettorato regionale della caccia, pesca e protezione della natura il provvedimento da approvare in duplice copia. Il visto di legittimità da parte della Giunta regionale deve intervenire entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento; trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta regionale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso.

Particolari prescrizioni per l'esercizio della caccia nelle singole riserve possono essere adottate dalle sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia su proposta della competente sezione comunale; tali prescrizioni sono soggette alle norme di cui al precedente comma.

Delle prescrizioni dicui ai precedenti commi sarà fatta menzione nel permesso di caccia.

Art. 5.

Il permesso annuale per l'esercizio della caccia e della uccellagione nella riserva deve essere rilasciato alle persone che ne facciano richiesta e siano residenti da almeno tre anni, o siano state residenti per almeno dieci anni anche non consecutivi, nel Comune nel cui territorio è situata la riserva e, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei Comuni il cui territorio fa parte della riserva stessa, che siano in possesso di licenza di caccia rilasciata dalla competente autorità e abbiano provveduto al preventivo versamento del contributo stabilito per le spese di gestione, sorveglianza e ripopolamento.

Il contributo viene stabilito annualmente dalla sezione provinciale competente della Federezione italiana della caccia ed è soggetto al controllo di legittimità di cui al precedente articolo.

Il permesso annuale per l'esercizio della caccia e della uccellagione nella riserva può essere rilasciato anche a persone non residenti nel Comune nel cui territorio è situata la riserva compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva stessa.

Il permesso annuale di caccia e uccellagione è rilasciato dalla sezione provinciale della Federazione italiana della caccia competente per territorio, sentito il parere della sezione comunale interessata. Tale parere, se negativo, deve essere motivato. Deve pure essere motivato il rifiuto del permesso da parte della sezione provinciale. La relativa domanda deve essere rivolta, tramite la sezione comunale interessata, alla sezione provinciale della caccia competente per territorio, che deve decidere entro il termine di giorni trenta dalla data di presentazione della stessa e darne comunicazione scritta allo interessato.

In caso di rifiuto, è data facoltà all'interessato di ricorrere per soli motivi di legittimità, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione, al Presidente della Giunta regionale, che decide in via definitiva con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta.

Art. 6.

Su proposta della sezione comunale interessata o anche di propria iniziativa, il Consiglio direttivo della sezione provinciale della Federazione italiana della caccia, a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, adotta i provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni alla legge sulla caccia ed alle prescrizioni di cui al precedente art. 4, che regolano e disciplinano l'esercizio della caccia nelle riserve. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

I provvedimenti disciplinari, commisurati alla gravità dell'infrazione, sono:

1) censura scritta;

2) ritiro del permesso di caccia e di uccellagione nella riserva per un periodo massimo di tre anni;

3) ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia e di uccellagione nelle riserva, in caso di infrazioni particolarmente gravi e di recidiva.

Il permesso di caccia e di uccellagione può essere rifiutato per il periodo massimo di tre anni a chi lo chiede per la prima volta ed abbia commesso, nei tre anni antecedenti alla domanda, fatti pervenuti come reati dalla legge sulla caccia ed accertati con sentenza penale di condanna passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto esecutivo.

Quando si tratta di fatti preveduti come reati dalla legge sulla caccia il provvedimento disciplinare può essere adottato solo se il fatto è stato accertato con sentenza penale di condanna divenuto esecutivo, oppure quando il reato è estinto per chiesta ed ottenuta oblazione.

Quando si tratta di infrazioni alle prescrizioni generali o particolari delle riserve di cui al precedente art. 4, possono essere adottati, nei confronti del responsabile, solamente i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma del presente articolo, commisurando la sanzione alla gravità dell'infrazione.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione scritta dell'addebito all'incolpato, al quale deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni, decorrenti dalla ricevuta comunicazione scritta dell'addebito, per produrre al Consiglio direttivo della sezione provinciale della Federazione italiana della caccia le proprie eventuali controdeduzioni.

Il Consiglio direttivo che decide sui provvedimenti disciplinari deve invitare l'incolpato con preavviso scritto di almeno dieci giorni, per essere sentito.

Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio direttivo è immediatamente esecutivo ed ha efficacia nei confronti del contravventore dal giorno in cui egli è comunicato con lettera raccomandata.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica l'interessato può ricorrere, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Giunta regionale, che decide in via definitiva con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta. Entro lo stesso termine il ricorso deve venire notificato alla competente sezione provinciale della Federazione italiana della caccia, che può produrre le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

Art. 7.

E' fatto obbligo alle sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia di non rilasciare il permesso di caccia e di uccellagione ai contravventori alla legge sulla caccia — dichiarati responsabili con sentenza penale di condanna passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto esecutivo, oppure che abbiano chiesto ed ottenuto mediante oblazione l'estinzione del reato o reati contestati — che in occasione della infrazione commessa abbiano ucciso selvaggina vietata, prima che abbiano provveduto ad indennizzare la competente sezione provinciale della Federazione italiana della caccia nella seguente misura:

1) L. 500.000 per l'uccisione di un orso;
2) L. 200.000 per l'uccisione di un cervo;
3) L. 100.000 per l'uccisione di un camoscio;
4) L. 80.000 per l'uccisione di un capriolo femmina;
5) L. 60.000 per l'uccisione di un capriolo maschio;
6) L. 20.000 per l'uccisione di una marmotta;
7) L. 15.000 per l'uccisione di una lepre;
8) L. 60.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello femmina adulta;
9) L. 30.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello femmina giovane;
10) L. 30.000 per l'uccisione di un cedrone o forcello maschio;
11) L. 15.000 per l'uccisione di un francolino di monte;
12) L. 15.000 per l'uccisione di una pernice bianca;
13) L. 7.000 per l'uccisione di un fagiano comune;
14) L. 15.000 per l'uccisione di una coturnice;
15) L. 15 000 per l'uccisione di una starna;
16) L. 30 000 per l'uccisione di un'aquila od avvoltoio;
17) L. 10.000 per qualsiasi altra specie di selvaggina la cui uccisione è vietata dalla legge o dal calendario venatorio.

Le entrate per gli indennizzi di cui sopra saranno utilizzate per incrementare la funzionalità e specificatamente il ripopolamento della riserva il cui patrimonio faunistico è stato depauperato in conseguenza dell'infrazione.

Art. 8.

Il permesso annuale per l'esercizio della caccia e della uccellagione nella riserva, indipendentemente da quanto stabilito al precedente art. 5, deve essere rilasciato a coloro che risultavano già soci della riserva stessa alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

(7075)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1965, n. 7.

Istituzione del Comitato regionale dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 7 *settembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Amministrazione regionale il Comitato regionale dell'agricoltura.

Il Comitato è composto:

dal direttore generale dei servizi agrari della Regione;

dal direttore generale dei servizi forestali della Regione;

da un rappresentante della Giunta provinciale di Trento e da un rappresentante della Giunta provinciale di Bolzano, designati dalle Giunte stesse;

da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento e da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, designati dalle rispettive Giunte camerali;

dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Trento e di Bolzano o da loro delegati;

dai capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trento e di Bolzano;

da un rappresentante del Consiglio agrario-forestale provinciale di Trento, designato dal Comitato direttivo del Consiglio stesso;

da un rappresentante della Commissione organica della agricoltura della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, designato dalla stessa;

dal direttore della Stazione agraria sperimentale di San Michele all'Adige;

da un docente universitario esperto in materia di agricoltura;

da un esperto nelle discipline giuridiche.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale dei servizi agrari della Regione e in caso di sua assenza o impedimento dal direttore generale dei servizi forestali.

Funge da segretario un funzionario appartenente alla carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura.

Art. 2.

Il Comitato svolge le funzioni consultive previste dall'art. 3 della legge statale 2 giugno 1961, n. 454 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930; all'uopo il Comitato viene integrato nei modi indicati nell'art. 3, comma quarto, e nell'art. 6, comma primo, delle precitate leggi. Esso svolge anche i compiti consultivi assegnati da altre leggi statali ai Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste.

Rimane salva la competenza degli organi consultivi prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, per quanto riguarda la concessione ed esecuzione di opere di bonifica.

Art. 3.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale sono nominati.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 5.

Alla spesa per il funzionamento del Comitato per l'anno 1965 si fa fronte con lo stanziamento inscritto nel capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1965, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, contenente norme sul servizio antincendi.

Pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 7 settembre 1965)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente lettera *g)*:

« Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina problemi del personale permanente regionale del servizio antincendi ».

Art. 2.

All'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Nelle assunzioni del personale del ruolo tecnico ufficiali di cui alle allegate tabelle si segue il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresenatti in seno al Consiglio regionale ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito con il seguente:

« La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico ufficiali di cui alle tabelle allegate alla presente legge, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria;

2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà comunque eccedere agli anni trentacinque;

3) statura non inferiore a metri 1,70;

4) piena ed incondizionata idoneità fisica, all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica composta dai medici di fiducia della Cassa regionale antincendi e da un medico designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, quale presidente. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

I vincitori dei concorsi sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, alla qualifica di ispettore in prova. Previ accordi con il Ministero dell'interno essi potranno essere inviati a frequentare presso la Scuola centrale antincendi corsi a carattere tecnico-pratico.

Dopo l'espletamento di due pubblici concorsi, da bandirsi in periodi di tempo di almeno un anno, a sensi del primo comma, alla copertura dei posti vacanti nel ruolo tecnico ufficiali, si può provvedere — sentito il Consiglio di amministrazione del personale regionale e salvo il disposto del terzo comma dell'art. 7 — anche mediante comandi di personale appartenente alla carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale comandato a termini del comma precedente può essere inquadrato — a domanda e previo assenso della Amministrazione di provenienza — nel ruolo regionale nella medesima carriera e qualifica, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. La domanda relativa deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data del comando ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito con il seguente:

« Alla nomina dei vigili permanenti si provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato:

a) ai giovani che abbiano prestato servizio per almeno un anno presso un Corpo dei vigili del fuoco volontari o un gruppo aziendale ed abbiano utilmente frequentato un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco;

b) ai giovani che abbiano prestato servizio di leva presso un Corpo permanente di vigili del fuoco.

La promozione al grado di vigile scelto permanente è conferita, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni di anzianità di grado ed abbiano riportato, durante tale periodo, una qualifica non inferiore a distinto.

I vigili ed i vigili scelti permanenti, con almeno cinque anni di anzianità, sono ammessi a frequentare gli appositi corsi di allievi sottufficiali, della durata di tre mesi, istituiti dall'Amministrazione regionale, previo superamento di una prova scritta di componimento in italiano o tedesco e di una prova pratica attitudinale i cui programmi saranno stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Per i vigili appartenenti al gruppo linguistico tedesco l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca. Le materie d'insegnamento, la sede, ed ogni altra norma concernente i corsi, saranno stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.

La nomina a vice brigadiere si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante corcorso per titoli, fra vigili e vigili scelti risultati idonei nel corso allievi sottufficiali.

La promozione al grado di brigadiere è conferita ai vice brigadieri, che abbiano due anni di anzianità nel grado e che, nell'ultimo biennio, abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, sanzioni disciplinari.

Per la promozione al grado di maresciallo di 3ª classe, si provvede mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità ed i vice brigadieri che abbiano almeno sette anni di anzianità di grado.

La promozione al grado di maresciallo di 2ª classe, è conferita per anzianità congiunta al merito ai marescialli che ricoprono da almeno due anni il grado immediatamente inferiore.

La promozione al grado di maresciallo di 1ª classe è conferita per anzianità congiunta al merito ai marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità nel grado.

Gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco hanno diritto di sostenere tutte le prove di esame nella propria madre lingua ».

Art. 6.

L'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito con il seguente:

« La Commissione di disciplina prevista dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, esercita le sue funzioni anche nei confronti del personale permanente del servizio antincendi ».

Art. 7.

La dizione « Ispettorato regionale del servizio antincendi » contenuta nella legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e nell'art. 23 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, è sostituita dalla dizione « Ispettorato generale del servizio antincendi ».

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nel ruolo tecnico ufficiali del servizio antincendi, viene inquadrato nel ruolo corrispondente previsto nelle tabelle allegate alla presente legge e con la stessa qualifica e lo stesso coefficiente attualmente rivestiti.

Il servizio reso come ufficiale volontario in servizio continuativo, prima dell'inquadramento nel ruolo organico, ivi compreso quello prestato presso l'Amministrazione di provenienza, è valutato per metà ai fini dell'ammissione all'esame speciale ed allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione dello scrutinio e per la decorrenza della promozione di cui al precedente comma, si prescinde dal termine previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Art. 9.

Nella prima applicazione della presente legge, al concorso pubblico per titoli ed esami previsto dal precedente art. 4 possono partecipare gli ingegneri che alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, non abbiano superato l'età di anni 40.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'ammissione al corso di allievi sottufficiali previsto dal precedente art. 5, il servizio prestato antecedentemente all'inquadramento viene computato per metà.

Art. 11.

La tabella allegato *A*) alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 è sostituita dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 12.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1965 in L. 500.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 settembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Personale permanente del servizio antincendi

RUOLO TECNICO UFFICIALI

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettore generale	1
500	Ispettore provinciale	1
402	Ispettore superiore	1
325	Ispettore principale	2
271	Ispettore	
	TOTALE	5

RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI

Corpo dei vigili del fuoco di Trento

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Maresciallo di 1ª classe	1
229	Maresciallo di 2ª classe	1
202	Maresciallo di 3ª classe	1
180	Brigadiere	12
157	Vice brigadiere	
173	Vigile scelto	17
146	Vigile	
	TOTALE	32

Corpo dei vigili del fuoco di Bolzano

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Maresciallo di 1ª classe	1
229	Maresciallo di 2ª classe	1
202	Maresciallo di 3ª classe	1
180	Brigadiere	12
157	Vice brigadiere	
173	Vigile scelto	17
146	Vigile	
	TOTALE	32

(7076)

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1965, n. 9.

Istituzione nel libro fondiario dello schedario alfabetico in sostituzione del registro dei proprietari e di un foglio degli aggravi comuni a tutte le porzioni per gli edifici materialmente divisi.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 14 *settembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il registro dei proprietari, previsto dal paragrafo 12 della legge provinciale per il Tirolo 17 marzo 1897 (Bollettino leggi provinciali n. 9 dell'anno 1897), conservata in vigore con regio decreto 28 marzo 1928, n. 499, è sostituito dallo schedario alfabetico dei proprietari che sarà attuato secondo le modalità da determinarsi con regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per gli aggravi, di cui è ammessa l'iscrizione nel Libro fondiario, ad eccezione di quelli aventi per oggetto i diritti reali di garanzia, i diritti di usufrutto, uso e abitazione, e i provvedimenti cautelari ed esecutivi, viene aperto, se si riferiscono al un intero edificio diviso in porzioni materiali, un foglio portante la denominazione « Foglio degli aggravi comuni a tutte le porzioni » da collocare dopo il foglio di consistenza.

Nell'intestazione del foglio degli aggravi di ciascuna porzione viene fatto espresso richiamo alla esistenza del foglio degli aggravi comuni a tutte le porzioni.

Art. 3.

All'onere di L. 400.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per il 1965, mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 settembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(7077)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.